

FOGLIO INFORMATIVO

**Finanziamento Chirografario emergenza COVID-19 fino a Euro 30.000
ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 dall'art. 13, comma 1, lett. m)
assistito dalla garanzia al 90% del Fondo Nazionale di Garanzia e di ISMEA
destinato ai soggetti la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19**

INFORMAZIONI SULLA BANCA

SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE Soc. Coop. p. a. Piazza Matteotti, 23 - 41038 San Felice sul Panaro (MO) Tel.: 0535/89811 - Fax: 0535/83112 - sito internet: www.sanfelicel1893.it - e-mail: info@sanfelicel1893.it - iscritta all'albo delle banche presso la Banca d'Italia al n. 290/70. Capogruppo del GRUPPO SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE.

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO ASSISTITO DA F.D.G. PER LE P.M.I. (L.662/96) o da ISMEA

SANFELICE 1893 Banca Popolare aderisce al **Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese** (di seguito F.d.G.) ai sensi della Legge 662/1996 e successive modifiche.

Il F.d.G. è uno strumento di mitigazione del rischio di credito istituito per legge con la finalità di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, che possono richiedere l'intervento del F.d.G. in occasione della richiesta di finanziamento in qualità di "soggetti finanziabili".

Il F.d.G. è un fondo patrimoniale costituito dallo Stato Italiano e gestito da MCC SpA (Medio Credito Centrale) che fornisce garanzie di primo grado escutibili a prima richiesta per il sistema bancario al fine di agevolare l'accesso al credito delle Micro Piccole e Medie imprese (PMI) ai sensi della Legge 662/96 e successive modifiche. Tale finanziamento è destinato al sostegno di programmi di investimento quali:

- Investimenti materiali ed immateriali da effettuare successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla Banca;
- Altre operazioni, intendendosi qualsiasi altra operazione finanziaria purché direttamente finalizzata all'attività d'impresa.

Rivolgendosi al F.d.G., pertanto, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma la concreta possibilità di ottenere dei finanziamenti senza la necessità di fornire garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo. In questo caso, l'impresa che necessita di un finanziamento può chiedere alla banca di garantire l'operazione con la garanzia pubblica. L'attivazione di questa garanzia è a rischio zero per la banca che, in caso di insolvenza dell'impresa, viene risarcita dal F.d.G. e, in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest'ultimo, direttamente dallo Stato.

Per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriale nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla Legge 662/96 e successive modifiche (www.fondidigaranzia.it) e reperibile sul sito del Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno (www.mcc.it) che svolge funzione di ente gestore. Qualora non previsto diversamente dalla normativa pro tempore vigente, per la definizione di PMI occorre fare altresì riferimento alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.

La garanzia può essere richiesta solo dai soggetti finanziatori: banche, Sfis (società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo), Confidi (consorzi di garanzia collettiva). L'impresa beneficiaria della copertura non può, quindi, presentare domanda autonomamente, ma solo attraverso uno dei soggetti sopracitati.

ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) – Ente Pubblico Economico – gestisce l'attività di rilascio di garanzie a fronte di finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine a favore di imprenditori agricoli.

Le misure previste dall'articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 si applicano fino al 31 dicembre 2021 "anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca", in deroga alle vigenti disposizioni normative.

Pertanto, possono fruire della garanzia diretta ISMEA le micro, piccole e medie imprese così come definite dalla normativa comunitaria in materia che rientrino tra i soggetti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228 che reca la definizione di imprenditore agricolo.

CHE COSA SONO I FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI EMERGENZA COVID-19 PREVISTI DAL D.L. 23/2020 ART. 13 "DECRETO LIQUIDITÀ"

I finanziamenti descritti nel presente Foglio Informativo sono stati introdotti e sono disciplinati dall'art. 13, comma 1, lett. m) del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 e sono rivolti a:

- piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni;
- associazioni professionali società tra professionisti;
- agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi,
- imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura;
- consorzi di bonifica;
- birrifici artigianali;
- enti del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento;

che dichiarino di aver subito danni in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19.

Sono ammissibili alla garanzia del 90% del F.d.G. e di ISMEA anche i finanziamenti a soggetti che:

- presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti della Banca classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purchè tale classificazione non sia antecedente al 31/01/2020;
- presentano, anche prima del 31 gennaio 2020, esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate;
- successivamente al 31/12/2019 sono stati ammessi alla procedura di concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato ex art. 182-bis e 67 della Legge Fallimentare, purché alla data di richiesta del finanziamento e della garanzia le loro esposizioni non siano più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la Banca possa ragionevolmente presumere che il debitore sia in grado di far fronte al debito.

I finanziamenti devono obbligatoriamente prevedere l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi (cosiddetto "preammortamento") dalla data di erogazione e possono avere una durata massima fino a 180 mesi. I finanziamenti, inoltre, possono essere concessi nel limite del 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche rilasciata mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e, comunque, non superiore a 30.000 euro.

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO – IMPORTI FINO A 30.000 EURO CON GARANZIA DEL 90%

Finanziamento destinato a far fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti, individuati dall'art. 13, comma 1, lett. m) del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, che stanno affrontando le conseguenze dell'epidemia da COVID-19.

Per questo finanziamento la garanzia dello Stato (Fondo di Garanzia PMI e ISMEA) è concessa in misura pari al **90% dell'importo stipulato**.

Principali condizioni economiche

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

CALCOLATO SU UN CAPITALE DI EURO 30.000 - DURATA DI 15 ANNI:

Esempio di calcolo del TAEG, effettuato sulla base di un Mutuo a tasso fisso con le seguenti caratteristiche: importo € 30.000,00 – durata 180 mesi - periodicità rate mensili – **TAN 5,12 %** (ipotesi formulata con riferimento tasso fisso 5,00%) – spese di istruttoria € **0,00** – diritti di ufficio € **0,00** – recuperi vari (con consulente NSA) € **0,00** - spese incasso rata mensile € **0,00** - **TAEG 5,15%**.

CONDIZIONI PRINCIPALI Tasso Fisso	VOCI	COSTI
	Durata	Massima: 180 mesi
	Preammortamento	24 mesi
	Importo massimo finanziabile	30.000 euro
	Tassi di interesse nominali annui	Tasso fisso fino a 120 mesi: 4,00% Tasso fisso da 121 mesi fino a 180 mesi: 5,00%
	Indice di riferimento	Nessuno
	Spread	Non previsto
	Tasso di interesse di preammortamento	Pari al tasso di interesse nominale annuo
	Tasso di mora	Tasso dell'operazione maggiorato di massimo 2,70 punti percentuali comunque nel limite massimo del TEG usura.

SPESE ACCESSORIE	Spese per la stipula del contratto	VOCI	COSTI
		Spese di Istruttoria, in percentuale sul valore nominale del mutuo	Euro 0,00
		Diritti di ufficio	Euro 0,00
		Recuperi vari (costi connessi alla verifica e ammissibilità alla garanzia del Fondo) con consulente Warrant Group Srl	Euro 0,00

		Recuperi vari (costi connessi alla verifica e ammissibilità alla garanzia del Fondo) con consulente Nsa Spa	Euro 0,00
		Rimborso ulteriori spese sostenute (es. spese postali)	Nella misura effettivamente sostenuta
		Informazioni visure ipocatastali	Euro 15,49
		Dichiarazioni per certificatori di bilancio	Dichiarazioni per certificatori di bilancio Min 80,00 Euro - Max 160,00 Euro
		Rimborso spese per ogni singola mancata presenza a stipula mutuo	Non previste
	Spese per la gestione del rapporto	Spese di rinuncia, dopo l'istruttoria e l'approvazione, in percentuale sul valore nominale del mutuo	Non applicate
		Commissione Incasso rata	Euro 0,00
		Rimborso spese comunicazioni periodiche ex art.119 d.lgs 385/93	Euro 2,00
		Importo Commissione Accollo mutuo	Euro 0,00
		Importo Commissione Frazionamento	Euro 0,00
		Importo penale estinzione anticipata	Euro 0,00
		Percentuale imposta sostitutiva	0,25%
		Importo assicurazione infortuni	Euro 0,00
		Sospensione pagamento rate	Euro 0,00
		Spese sollecito pagamento premi polizza assicurativa	Euro 15,49
		Spese invio lettere sollecito pagamento rata	Euro 8,00
		Certificazione oneri e passività bancarie	Min 25,82 Euro-Max 103,29 Euro
		Tipo di ammortamento	Francese
	Piano di ammortamento	Tipologia di rata	Costante
		Periodicità delle rate	Mensile

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Il calcolo degli interessi, di norma, nel periodo di ammortamento è effettuato sulla base dell'anno commerciale e del numero di giorni effettivi che compongono i mesi.

Per Ammortamento Progressivo o "Ammortamento Francese" s'intende l'ammortamento con rate composte da quote crescenti di capitale da rimborsare (calcolate sulla base del calendario commerciale (360/360)) e da quote interessi calcolate, sul debito residuo, con riferimento al numero dei giorni effettivi trascorsi per ciascun periodo di interessi e divisore fisso 360. Fermo restando il calcolo della quota capitale come sotto indicato, l'importo complessivo (totale) delle singole rate si modifica per effetto del differente numero dei giorni di calendario compresi in ciascun periodo di interessi.

L'importo delle rate qui di seguito rappresentate è determinato con riferimento ad un mese di 30 giorni.

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Spread	Importo della rata mensile per € 30.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni *
5,00%	15	0,00% Lo spread è già ricompreso nel tasso di interesse applicato	€ 237,24	Non previsto	Non previsto

* ipotesi non realistica: il finanziamento è a tasso fisso.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art.2 della legge sull'usura (l.n.108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.sanfelicel1893.it

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 30 giorni. L'estinzione anticipata prevede una penale ammontante allo 0,00% del debito capitale residuo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 30 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del mutuo e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Contenzioso della Banca, Piazza Matteotti, 23 – 41038 San Felice sul Panaro (MO) fax: 0535/83112, posta elettronica: direzione@sanfelice1893.it, posta elettronica certificata: direzione@pec.sanfelicel1893.it o tramite il sito web della Banca www.sanfelicel1893.it alla sezione Reclami che permette al Cliente di redigere il testo del reclamo su un apposito modulo e di inoltrarlo direttamente alla Banca all'indirizzo e-mail info@sanfelice1893.it oppure tramite la consegna brevi manu ad una delle filiali della Banca, preferibilmente quella ove il Cliente detiene i rapporti, che rilascerà specifica ricevuta di consegna; La Banca provvede a rispondere al reclamo del Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al giudice – e se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro – può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 (quindici) giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella

risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.lgs. n. 28/2010, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento),

oppure

- a uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso di mutuo, chi acquista un immobile gravato a ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
Floor	Tasso minimo applicato.
Regime fiscale	I contratti di finanziamento sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso). Nel caso in cui i predetti rapporti siano regolati in conto corrente, ai fini di imposta di bollo potrà essere invocato l'assorbimento del tributo nell'ambito di quanto previsto dal DPR 642/72 art.13, comma 2-bis, nota 3-ter della Tariffa parte I. Nel caso in cui invece il finanziamento non sia regolato in conto corrente, saranno dovute le imposte di bollo secondo le tariffe vigenti al momento della redazione dei singoli documenti. Qualora venga esercitata l'opzione per il regime fiscale sostitutivo ex DPR 601/73, l'imposta sostitutiva da addebitare è attualmente, per prima casa, pari allo 0,25% dell'importo finanziato (in ottemperanza alle condizioni di cui alla nota II – bis, art.1 parte prima della tariffa allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (F.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e successive modificazioni) e per tutti i finanziamenti a medio e lungo termine che non si riferiscono all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e nel caso di destinazione al ripristino della liquidità della parte mutuataria; per seconda casa 2% dell'importo finanziato in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell'immobile.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Loan to Value	Rapporto tra importo finanziato/valore immobile di perizia.
Mid Cap	Abbreviazione dell'anglosassone " <i>middle-size capitalization</i> ", è il termine che indica le società quotate in un mercato azionario caratterizzate da media capitalizzazione. In Italia i titoli delle Mid Cap sono negoziati all'interno dell'MTA nella classe Mid Cap, con l'indice Ftse Italia Mid Cap.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile) / Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

PMI	Micro, piccole e medie Imprese, nonché persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Tasso Rendistato	Il Tasso Rendistato rappresenta il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli di Stato. L'indicatore è reso disponibile sia con riferimento al paniere nel suo complesso sia disaggregato per fasce di vita residua dei titoli. È inoltre reso disponibile anche il rendimento medio ponderato dei titoli zero coupon con vita residua inferiore all'anno
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
T.A.N.	Tasso annuo nominale: rappresenta l'interesse annuo applicato ad un prestito, da riconoscere al finanziatore al termine dell'anno. Non viene incluso il costo di oneri come, ad esempio, eventuali spese di istruttoria e di incasso.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di decorrenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.